

**Causa C-923/19**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

17 dicembre 2019

**Giudice del rinvio:**

Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna)

**Data della decisione di rinvio:**

28 novembre 2019

**Convenuta in primo grado e ricorrente nel procedimento d'impugnazione:**

Van Ameyde España, S. A.

**Attrice in primo grado e resistente nel procedimento d'impugnazione:**

GES Seguros y Reaseguros, S. A.

---

(OMISSIS)

**TRIBUNAL SUPREMO (CORTE SUPREMA, SPAGNA)**

**Sezione civile**

**PLENARIA**

(OMISSIS)

**FATTI ALL'ORIGINE DELLA CONTROVERSIA [Or. 2]**

**PRIMO.** – *Contesto della questione pregiudiziale.*

1.– Il 3 aprile 2014 si verificava un incidente stradale a seguito dell'uscita di strada e del successivo ribaltamento di un veicolo combinato composto da trattore o motrice e da semirimorchio. L'incidente era causato dalla condotta negligente del conducente della motrice.

2.– A quella data il semirimorchio era di proprietà della Caixarenting, S. A. U. ed era stato concesso in leasing alla Primafrío, S. L. (in prosieguo: la «Primafrío»), la quale aveva assicurato i danni al veicolo con la società Ges, Seguros y

Reaseguros, S. A. (in prosiegua: la «GES»). La responsabilità civile obbligatoria del semirimorchio per danni a terzi era assicurata invece dalla società Seguros Bilbao (parte terza alla presente controversia).

Dal canto suo, la motrice era di proprietà della società portoghese Doctrans Transportes Rodoviaros de Mercadería LDA (in prosiegua: la «Doctrans») ed era assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla società, anch'essa portoghese, Acoreana, rappresentata in Spagna dalla Van Ameyde España, S. A. (Van Ameyde & Aficresa, S.A., giusta procura; in prosiegua: la «Van Ameyde»).

Sia la società spagnola avente in leasing il semirimorchio (Primafrío) sia la società portoghese proprietaria della motrice (Doctrans) avevano come unico azionista (titolare del 100% del loro capitale) la società Krone-Mur Servifrío, S. L.

3.– La GES pagava alla Primafrío un totale di EUR 34 977,33 a titolo di risarcimento per i danni del semirimorchio (importo dei danni subiti dal semirimorchio al netto della franchigia).

4.– Il 13 marzo 2015 l'assicurazione del semirimorchio (GES) proponeva la domanda giudiziale all'origine del presente procedimento, chiedendo la condanna dell'assicurazione della motrice (Van Ameyde) a rimborsarle l'importo di EUR 34 977,33 versato, più gli interessi legali. Allegava, in sostanza, che, secondo la normativa applicabile all'epoca dei fatti, la motrice e il semirimorchio erano veicoli indipendenti, appartenenti a proprietari diversi e ciascuno di essi coperto con la propria assicurazione [Or. 3] obbligatoria, sicché il semirimorchio non poteva essere considerato una cosa trasportata o un carico della motrice.

5.– La Van Ameyde si opponeva alla domanda, chiedendone il rigetto a titolo dell'applicazione al caso di specie delle esclusioni dalla copertura assicurativa previste all'articolo 5, paragrafo 2 del testo consolidato della Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre (legge sulla responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione dei veicoli a motore, approvata con il regio decreto legislativo 8/2004, del 29 ottobre) (in prosiegua: la «LRCSCVM»), con l'argomento che, ai sensi del secondo inciso di tale disposizione, l'assicurazione obbligatoria della motrice non copriva i danni subiti dalle cose trasportate e che nel caso di specie il semirimorchio sarebbe stato una cosa trasportata o un carico della motrice.

6.– Con sentenza del 14 luglio 2016, il Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de La Palma del Condado (Tribunale di primo grado n. 1 di La Palma del Condado, Spagna) respingeva la domanda. Al caso di specie ben si applicherebbe l'esclusione dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli prevista all'articolo 5, paragrafo 2, secondo inciso, della LRCSCVM, che fa riferimento ai danni subiti dalle cose trasportate dalla motrice, dovendosi considerare il semirimorchio «carico o bene trasportato».

7.– La GES proponeva appello, non condividendo l'equiparazione del semirimorchio alle cose trasportate. Essa sottolineava come detta esclusione dalla copertura — che, come ogni esclusione, è soggetta a interpretazione restrittiva — riguardasse unicamente i danni subiti dalle cose trasportate «nel» veicolo assicurato, e non quelli alle cose trasportate «dal» veicolo assicurato, come nel presente caso era il semirimorchio, in quanto veicolo indipendente dalla motrice, autonomamente assicurato e pertanto terzo ai fini dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile della motrice. La convenuta si opponeva, ribadendo che il semirimorchio era un carico della motrice, in quanto veicolo accoppiato alla motrice per trasferir[le] parte sostanziale della [propria] massa.

8.– Con sentenza del 22 dicembre 2016 la Audiencia Provincial de Huelva, sección 2.<sup>a</sup> (Corte provinciale di Huelva, sezione 2.<sup>a</sup>, Spagna), accoglieva interamente la domanda. A suo giudizio, il semirimorchio non doveva essere considerato carico della [Or. 4] motrice: in primo luogo, poiché l'articolo 5, paragrafo 2, secondo periodo, della LRCSCVM fa riferimento ai danni subiti «dalle cose in esso [nel veicolo assicurato] trasportate», e non a quelli alle cose trasportate «dal» veicolo assicurato; e, in secondo luogo, poiché l'argomento secondo cui il semirimorchio condizionerebbe la guida rendendo più difficile le manovre e contribuendo alla perdita di controllo del conducente della motrice, così da interferire con la causa dell'incidente, sarebbe privo di fondamento, considerato che anche i passeggeri in un veicolo destinato al trasporto passeggeri sono un carico e possono condizionare la guida, senza che per tale motivo siano responsabili in caso di incidente.

**SECONDO.**– *Ricorso per cassazione e questione pregiudiziale.*

1.– Avverso la sentenza della Audiencia Provincial (Corte provinciale), la Van Ameyde ha presentato un ricorso per cassazione fondato sulla violazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della LRCSCVM e ha chiesto che la domanda della GES fosse respinta giacché i danni subiti dal semirimorchio sarebbero esclusi dalla copertura assicurativa obbligatoria della motrice. Il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

2.– Dopo varie sedute di deliberazione sul ricorso, è stata valutata la possibilità di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia, motivo per cui sono state ascoltate le parti sull'opportunità di un rinvio. Entrambe le parti hanno convenuto sulla presentazione della domanda e la Van Ameyde, in particolare, ha chiesto che nella questione pregiudiziale venisse specificato che il semirimorchio formava un'unità funzionale con la motrice, il cui conducente era responsabile dell'incidente.

**TERZO.**– *Identificazione delle parti*

1.– (OMISSIS) [descrizione delle parti, v. avantesto] [Or. 5]

**ANALISI GIURIDICA**

**PRIMO.** – *Diritto dell’Unione*

**1.**– L’articolo 1 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (GU 2009, L 263, pag. 11), contiene le seguenti definizioni:

«1) “veicolo” qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato a una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati;

2) “persona lesa” ogni persona avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli;

(...)).

L’articolo 3 della stessa («Obbligo d’assicurazione dei veicoli») stabilisce quanto segue:

«Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 5, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione.

(...)

L’assicurazione di cui al primo comma copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone».

**2.**– Ai sensi di tale normativa, la Corte di giustizia ha dichiarato che qualsiasi veicolo immatricolato nell’Unione europea (UE) che abbia un permesso di circolazione e sia quindi idoneo a circolare deve essere coperto da un’assicurazione di responsabilità civile (sentenza del 4 settembre 2018, causa C-80/17).

**3.**– Sebbene la motrice e il semirimorchio siano veicoli indipendenti e, in quanto tali, ciascuno soggetto a una propria assicurazione obbligatoria, la suddetta direttiva non contiene disposizioni che indichino esplicitamente come si debba determinare la responsabilità, né nei confronti di terzi, né tra se stessi, nel caso di un incidente in cui siano coinvolti tali veicoli congiuntamente.

**SECONDO.** – *Diritto nazionale.* [Or. 6]

1.- L'articolo 1, paragrafo 1, della LRCSCVM<sup>1</sup> («Sulla responsabilità civile»), dispone quanto segue:

«Il conducente di veicoli a motore è responsabile, in considerazione del rischio creato dalla guida di tali veicoli, dei danni causati a persone o a cose a motivo della circolazione.

(...)

Il proprietario non conducente risponde dei danni alle persone e alle cose causati dal conducente qualora sia legato a quest'ultimo da uno dei rapporti disciplinati dall'articolo 1903 del codice civile [spagnolo] e dall'articolo 120, paragrafo 5, del codice penale [spagnolo]. Tale responsabilità viene meno se il medesimo proprietario dimostra di aver adoperato tutta la diligenza del buon padre di famiglia per prevenire il danno».

L'articolo 2, paragrafo 1, della LRCSCVM («Sull'obbligo di assicurarsi») dispone quanto segue:

«Ogni proprietario di veicoli a motore che stazionino abitualmente in Spagna sarà obbligato a stipulare e a mantenere in vigore un contratto di assicurazione per ogni veicolo di cui sia titolare, che copra, fino all'importo dei limiti dell'assicurazione obbligatoria, la responsabilità civile di cui all'articolo 1 (...).».

2.- L'articolo 1, paragrafo 1, del Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor aprobado por Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre (regolamento sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di circolazione di veicoli a motore, approvato con il regio decreto 1507/2008, del 12 settembre)<sup>2</sup>, dispone quanto segue:

«Sono considerati veicoli a motore, ai fini della responsabilità civile nella circolazione dei veicoli a motore e dell'obbligo di assicurazione, tutti i veicoli idonei alla guida sulla superficie terrestre e azionati da un motore, inclusi ciclomotori, veicoli speciali, rimorchi e semirimorchi (...).».

Allo stesso modo, il Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre (regolamento generale dei veicoli, approvato con il regio decreto 2822/1998 del 23 dicembre)<sup>3</sup>, contiene (allegato II) un catalogo di classi e categorie di veicoli e, all'articolo 5, classifica la motrice e il

<sup>1</sup> Testo consolidato della legge sulla responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione dei veicoli a motore, approvato con il regio decreto legislativo n. 8/2004, del 29 ottobre, pubblicato nel Boletín Oficial del Estado (Gazzetta ufficiale dello Stato spagnolo) del 5 novembre 2004.

<sup>2</sup> Pubblicato nel Boletín Oficial del Estado del 13 settembre.

<sup>3</sup> Pubblicato nel Boletín Oficial del Estado del 26 gennaio 1999.

semirimorchio come veicoli indipendenti, sebbene entrambi possano costituire congiuntamente un veicolo combinato.

**3.**– Ai sensi della giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte Suprema) la responsabilità dei diversi elementi del veicolo combinato nei confronti dei terzi danneggiati è solidale, e l'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sull'assicurazione obbligatoria («Concorso di danni e responsabilità») disciplina le modalità di ripartizione interna delle responsabilità come segue: **[Or. 7]**

«Qualora i due veicoli in questione siano una motrice e il rimorchio o il semirimorchio ad essa agganciato, o due rimorchi o semirimorchi, e non possa essere determinata l'entità delle colpe concorrenti, ciascuna assicurazione contribuisce all'adempimento [delle] obbligazioni in base all'accordo concluso tra le assicurazioni stesse o, in mancanza, in proporzione all'importo del premio annuale di rischio che corrisponde a ciascun veicolo designato nella polizza assicurativa sottoscritta».

Tuttavia, tale disposizione non determina in che modo le assicurazioni dei diversi veicoli che compongono il complesso articolato debbano ripartire tra loro le responsabilità allorquando, come nel caso presente, i danni subiti da uno di essi (il semirimorchio) siano imputabili esclusivamente all'altro, nella specie perché causati dalla condotta negligente del conducente della motrice. In altri termini, non risolve la questione se i danni materiali causati al semirimorchio debbano essere o meno coperti dall'assicurazione obbligatoria della motrice.

**4.**– L'articolo 5, paragrafo 2, della LRCSCVM («Campo d'applicazione ed esclusioni») dispone quanto segue:

«L'assicurazione obbligatoria non copre neanche i danni materiali subiti dal veicolo assicurato, dalle cose in esso trasportate o dai beni di cui sia proprietario il contraente, l'assicurato, il proprietario o il conducente, né quelle del coniuge o dei parenti o affini entro il terzo grado».

**TERZO.**– *Dubbi che giustificano il rinvio pregiudiziale*

**1.**– La sentenza impugnata in cassazione ha interpretato l'articolo 5 della LRCSCVM nel senso che il semirimorchio non vale come cosa trasportata o carico della motrice e pertanto ha stabilito che l'esclusione dalla copertura non fosse applicabile e che i danni del semirimorchio fossero coperti dall'assicurazione obbligatoria della motrice. La convenuta, ricorrente in cassazione, difende la tesi secondo cui il semirimorchio è effettivamente un carico e i relativi danni sono esclusi dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria, tanto più che al momento dell'incidente la motrice e il semirimorchio costituivano un'unità funzionale.

**2.**– Tali due opposte interpretazioni dell'articolo 5 della LRCSCVM sono già state sostenute nelle sentenze delle Audiencias Provinciales (Corti provinciali), giudici d'appello della giurisdizione civile e commerciale in Spagna.



Ad esempio, in casi analoghi al presente [citazione di due sentenze delle Corti provinciali] è stato ritenuto che i danni del semirimorchio fossero esclusi dalla copertura assicurativa obbligatoria della [Or. 8] motrice o trattore (OMISSIS). Alcune delle sentenze in tal senso fanno riferimento alla sentenza della presente Sezione civile del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 1° aprile 1996 (OMISSIS), nella quale era stato considerato che i danni del semirimorchio fossero esclusi in forza di una clausola dell'assicurazione volontaria della responsabilità civile della motrice o trattore la cui formulazione era molto simile a quella dell'articolo 5 della LRCSCVM.

Al contrario, [citazione di altre due sentenze delle Corti provinciali] vi è chi ha ritenuto che i danni del semirimorchio non siano esclusi dall'assicurazione obbligatoria della motrice o trattore (OMISSIS).

3.- (OMISSIS) [normativa interna relativa alla giurisprudenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) e al ricorso in cassazione]

4.- Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia interpretativa dell'articolo 267 TFUE, il giudice nazionale che ritenga applicabile a un procedimento una norma interna a suo avviso contraria all'ordinamento [dell'Unione] è tenuto a sollevare questione pregiudiziale, a condizione che i suoi dubbi non possano essere risolti autonomamente e che non sia proponibile alcun ricorso ordinario avverso la sua decisione (sentenza della Corte del 9 settembre 2015, C-160/14).

5.- La questione che si pone la presente Sezione, e per la quale è stato deciso di sottoporre alla Corte di giustizia la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, è se l'interpretazione dell'articolo 5 della LRCSCVM che esclude dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria della motrice o trattore i danni del semirimorchio in [Or. 9] casi come quello di cui al procedimento principale, giacché considera il semirimorchio equiparabile al carico o alle «cose trasportate», oppure in ragione del fatto che la motrice e il semirimorchio formerebbero un unico veicolo le cui rispettive assicurazioni obbligatorie coprirebbero unicamente i danni materiali cagionati a terzi diversi dai proprietari dell'uno o dell'altro veicolo, pregiudichi o riduca la copertura dei danni alle cose da parte dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli sancita all'articolo 3, ultimo paragrafo, della direttiva 2009/103/CE, in combinato disposto con l'articolo 1 della stessa.

## DISPOSITIVO

**LA SEZIONE DISPONE:** Sulla base di quanto precede, la sessione plenaria della Prima Sezione Civile del Tribunal Supremo del Reino de España (Corte suprema, Spagna) decide di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale:

Se l'articolo 3, ultimo paragrafo, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, in combinato disposto con l'articolo

1 della medesima direttiva, osti a un'interpretazione della normativa nazionale [articolo 5, paragrafo 2, della Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (legge sulla responsabilità civile e l'assicurazione in materia di circolazione dei veicoli a motore)] che, in casi come quello di cui al procedimento principale, considera che i danni subiti dal semirimorchio siano esclusi dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria della motrice o trattore, in quanto equipara il semirimorchio alle cose trasportate nella motrice o trattore, oppure anche per il fatto che, ai fini dei danni materiali, il semirimorchio formerebbe un veicolo unico con la motrice o trattore.

(OMISSIS) [Or. 10] (OMISSIS) [considerazioni procedurali di diritto interno e firme]

DOCUMENTO DI LAVORO